

Informativa per la clientela di studio

N. 64 del 24.04.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Rilevazione dei fatti accaduti dopo la chiusura del bilancio

*Nella chiusura del bilancio d'esercizio occorre considerare non soltanto le rilevazioni contabili dei fatti accaduti entro il 31 dicembre, **ma in presenza di alcune circostanze, possono assumere rilevanza anche quei fatti verificatisi dopo tale data.***

Premessa

In sede di stesura del bilancio d'esercizio occorre considerare non soltanto le rilevazioni contabili dei fatti accaduti **entro il 31 dicembre**, ma in presenza di alcune circostanze possono assumere rilevanza anche quei **fatti verificatisi dopo tale data**.

Ora, considerando lo sfasamento temporale esistente tra chiusura dell'esercizio (31/12) e redazione del bilancio, il problema diviene quello di verificare la necessità di considerare rilevanti:

- soli i fatti o eventi che si realizzano prima della chiusura dell'esercizio;
- solo quelli di cui si ha conoscenza entro il medesimo termine.

Eventi conosciuti dopo il 31 dicembre

Ai sensi del primo comma, n. 3), dell'art. 2423-bis, Codice civile, nella redazione del bilancio "si deve tenere conto dei proventi e degli oneri **di competenza** dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento".

In sostanza l'art. 2423- bis del Codice civile impone al redattore del bilancio d'esercizio di:

- rilevare i proventi e **gli oneri di competenza dell'esercizio**, stabilendo altresì che possono indicarsi esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Secondo quanto stabilito sempre dall'art. 2423 – bis, primo comma n.4), *"si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questa"*, ma ovviamente **prima** della **data di formazione** del **bilancio** da parte dell'organo amministrativo.

Per chiarire le modalità applicative della norma, occorre considerare che il richiamo al criterio di competenza sopra ricordato è da intendersi riferito non già al fatto in sé, che può dunque verificarsi sia prima che dopo il 31 dicembre, purché sia conosciuto entro la data di formazione del bilancio, **quanto al componente reddituale che ne scaturisce**, il quale deve invece riguardare situazioni già esistenti nell'esercizio appena chiuso, dunque di competenza del medesimo.

Fatto accaduto entro il 31/12

Un esempio di un fatto accaduto entro il 31.12 potrebbe essere rappresentato da una impresa con esercizio coincidente con l'anno solare (01/01/ -31/12), che in data 30/12/2012 subisce un incendio in uno stabilimento situato in un Paese estero.

Del fatto, l'organo amministrativo ne viene a conoscenza il 2/01/2013.

Nel caso riportato nell'esempio, poiché l'evento, cioè l'incendio, si è verificato nell'esercizio appena chiuso, **di tale perdita bisogna tenere conto nello stesso esercizio**, andando quindi ad influire direttamente sul relativo risultato economico.

Fatto accaduto dopo il 31/12

Se, invece, l'incendio si fosse sviluppato nei primi giorni dell'anno successivo, allora la relativa perdita sarebbe stata di competenza del nuovo esercizio e gli amministratori avrebbero avuto l'obbligo, ai sensi del punto 5) del secondo comma dell'art. 2428 del Codice civile, di **esporre nella relazione sulla gestione**, tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, la natura dell'evento e le relative conseguenze finanziarie, economiche e gestionali per l'impresa.

In sostanza, al fine di individuare l'esercizio di competenza dei rischi e delle perdite ciò che rileva **non è quando si è avuta notizia** dell'evento a cui il rischio o la perdita sono connessi, ma **quando l'evento si è verificato**.

Eventi verificatisi dopo il 31 dicembre

Con riferimento, in particolare, agli eventi che si verificano tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di predisposizione del relativo bilancio da parte dell'organo amministrativo, è necessario suddividerli nei seguenti due gruppi:

- a)** eventi che forniscono prove di condizioni che già esistevano alla data di chiusura dell'esercizio;

- b)** eventi che sono indicativi di condizioni sorte successivamente alla data di chiusura dell'esercizio.

Con riferimento ai primi, cioè a quegli eventi che forniscono informazioni utili per la determinazione di importi relativi a condizioni che già esistevano alla data di chiusura dell'esercizio, di essi **bisogna tenere conto direttamente nella redazione del bilancio** andando a **rettificare lo Stato Patrimoniale** e il **Conto Economico** al fine di considerare le relative conseguenze finanziarie, patrimoniali ed economiche.

Trattasi in sostanza di fatti che evidenziano condizioni che esistevano già alla data di riferimento del bilancio stesso, ma che si sono manifestati solo dopo la chiusura dell'esercizio e richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio.

Alcuni esempi sono i seguenti:

- » la sentenza di un tribunale, successiva alla data di chiusura dell'esercizio, che conferma una passività già esistente alla data del bilancio;
- » il fallimento di un cliente avvenuto successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, evento che in genere conferma la difficile esigibilità del relativo credito già manifestatasi prima della data di chiusura del bilancio;
- » la vendita di merci dopo la data di chiusura dell'esercizio, fatto che può essere indicativo del valore netto di realizzo delle stesse alla data del bilancio;
- » rottamazione di merci avvenuta nei primi mesi del nuovo esercizio a conferma dell'obsolescenza delle stesse alla data di chiusura dell'esercizio precedente;
- » liquidazione, nei primi mesi del nuovo esercizio, di un'indennità per risarcimento a fronte di un danno nel corso dell'esercizio precedente, sempreché la spettanza di tale indennità fosse già certa nel corso dell'esercizio precedente;
- » restituzione, nei primi mesi del nuovo esercizio, di merci difettose o avariate consegnate al cliente nel corso dell'esercizio precedente.

Con riferimento ai secondi, invece, cioè a quegli eventi che sono indicativi di condizioni sorte successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, delle relative conseguenze finanziarie, patrimoniali ed economiche **non bisogna tenere conto** direttamente nella redazione dello stato patrimoniale e del conto economico, ma **l'organo amministrativo deve esporle in nota integrativa** (o nella relazione al bilancio).

Tale esposizione, tuttavia, è necessaria soltanto quando **l'evento** è di importanza tale per cui la sua mancata evidenziazione non permetterebbe al lettore del bilancio di effettuare valutazioni e prendere decisioni appropriate.

Esempi di fatti successivi al 31/12, da non recepire in bilancio. ma di cui occorre dare adeguata informazione (in nota integrativa o nella relazione sulla gestione):

- riduzione, avvenuta successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, del valore di mercato di investimenti;
- incendio di uno stabilimento di produzione, anch'esso avvenuto dopo la data di chiusura dell'esercizio.

Con riferimento al caso di cui sopra della riduzione del valore di mercato di investimenti, si ritiene che potrebbe essere, ad esempio, il caso di un investimento in azioni quotate di un'impresa farmaceutica il cui principale prodotto viene ritirato dal mercato nel mese di gennaio del nuovo esercizio, in quanto scoperto dannoso per la salute.

Altri esempi si ritiene che possano essere i seguenti:

- ✓ **fallimento di un cliente**, nei confronti del quale si vanta una rilevante posizione creditoria, avvenuto successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, ad esempio per un'alluvione avvenuta nel nuovo esercizio, cliente che per altro non sarebbe fallito se non ci fosse stata tale catastrofe naturale;
- ✓ **importanti quantitativi di merci divenute obsolete** successivamente alla data di chiusura dell'esercizio in conseguenza del lancio, nel nuovo esercizio, di un nuovo prodotto innovativo da parte di un concorrente.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 